

Università degli Studi dell'Aquila

Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo

Emanato con Decreto Rettorale n.259/2013 (prot.n.5508 del 13 febbraio 2013)

Modificato con Decreti Rettorali

n.209/2014 (prot.n.7714 del 3 marzo 2014)

n.235/2016 (prot.n.7029 del 3 marzo 2016)

n.1342/2020 (prot.n.137383 del 23 dicembre 2020)

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Composizione, nomina e durata del mandato

Articolo 3 – Competenze

Articolo 4 - Supporto tecnico e amministrativo

Articolo 5 - Accesso alle informazioni

Articolo 6 - Funzionamento

Articolo 7 – Verbalizzazione e pubblicità

Articolo 8 - Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo.

Articolo 2 – Composizione, nomina e durata del mandato

- 1. Il Presidio della Qualità è costituito da 13 membri:
 - a. Rettore o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b. sette docenti in rappresentanza dei Dipartimenti dell'Ateneo, ciascuno delegato dal rispettivo Direttore;
 - c. due studenti designati dal Consiglio Studentesco tra studenti che abbiano esperienza nei consigli di area didattica;
 - d. tre unità di personale tecnico amministrativo indicati dal Rettore, con competenze funzionali ai compiti del Presidio della Qualità.
- 2. I componenti del Presidio della Qualità sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica per un triennio, fatte salve le scadenze di mandato.
- 3. L'Ateneo non corrisponde ai componenti del Presidio della Qualità alcuna indennità di funzione, alcun gettone di presenza o rimborso spese sostenute per la partecipazione alle attività connesse al loro incarico.

Articolo 3 – Competenze

- 1.Il Presidio della Qualità assolve i seguenti compiti:
 - a. definire il sistema di assicurazione della qualità (AQ)
 - ✓ dell'attività didattica di Ateneo (corsi di studio, corsi di formazione post-lauream)
 - ✓ della Ricerca, Terza Missione e Impatto sociale delle Strutture di Ricerca dell'Ateneo;
 - b. promuovere l'applicazione del sistema Assicurazione della Qualità, attraverso un monitoraggio continuo per il perseguimento di obiettivi generali di qualità, anche attraverso l'emanazione di apposite linee guida;
 - c. monitorare e facilitare l'interazione tra gli organi dell'Ateneo, coinvolti nel processo di AQ;
 - d. promuovere la cultura della qualità, sostenendo la realizzazione di iniziative di informazione e formazione
- 2. Il Presidio della Qualità redige annualmente un documento sul processo di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo.

Articolo 4 – Supporto tecnico e amministrativo

1. Il Presidio della Qualità gode di piena autonomia operativa. A tal fine, l'Ateneo garantisce il necessario



Università degli Studi dell'Aquila

supporto amministrativo, tecnico e logistico, attraverso gli uffici operanti a livello di amministrazione centrale e all'interno di ciascun Dipartimento.

2. Il Presidio della Qualità può convocare i responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo per necessità contingenti o al fine di reperire informazioni specifiche.

Articolo 5 – Accesso alle informazioni

L'Ateneo garantisce al Presidio della Qualità il diritto di accesso ai dati e il reperimento di tutte le informazioni necessarie, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Articolo 6 – Funzionamento

- 1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Presidio della Qualità e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
- 2. Il Presidio della Qualità si riunisce almeno cinque volte all'anno. Le riunioni possono tenersi in modalità telematica, tutte le volte che il Presidente lo reputi utile o necessario. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Tuttavia, il Presidente può, per impellenti motivi, convocare il Presidio della Qualità con un preavviso inferiore rispetto al termine precedentemente indicato.
- 3. Le sedute del Presidio della Qualità non sono pubbliche; il Presidente può chiedere la presenza e l'intervento di figure esterne con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato.
- 4. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno cinque componenti.
- 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da un componente del Presidio della Qualità designato dal Presidente. In mancanza di designazione, presiede la seduta il docente più anziano in ruolo.
- 7. Le funzioni di segretario sono svolte dal docente con minore anzianità di servizio.

Articolo 7 - Verbalizzazione e pubblicità

- 1. Per ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
- 2. Il verbale approvato viene inviato al Magnifico Rettore. Su specifica indicazione del Presidente, appositi estratti sono inviati ai soggetti eventualmente interessati.
- 3. I verbali delle riunioni vengono pubblicati nella parte riservata del sito di Ateneo.
- 4. Il documento annuale sul processo di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo viene presentato al Senato Accademico.
- 5. I documenti approvati dal Presidio della Qualità vengono pubblicati nella apposita sezione del sito di Ateneo.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.